



COMUNE DI PORTO MANTOVANO


PROVINCIA DI MANTOVA

**INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE  
IN ETERNIT ECOLOGICO DEI COLOMBARI  
NEL CIMITERO DI S. MADDALENA  
DI PORTO MANTOVANO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

(art. 33 D.P.R. 207/2010 )

**SCHEMA DI CONTRATTO**



Responsabile Unico d'Impedimento: architetto Rosanna Moffa		Progettisti: architetto Giuseppe Menesto  architetto Rosanna Moffa
Elaborato:  <b>M</b>	Data:  <b>15/10/2015</b>	



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROT. N° \_\_\_\_\_

**SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLE OPERE DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN ETERNIT ECOLOGICO DEI COLOMBARI NEL CIMITERO DI S. MADDALENA DI PORTO MANTOVANO (MN).**

**IMPORTO CONTRATTUALE EURO 36.623,00 PIU’ IVA=.**

## REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_, in Mantova nella sede del Comune di Porto Mantovano in strada Cisa n° 112.

### **Fra**

L’architetto Rosanna Moffa, nata a Colle Sannita il 05/12/1966 e domiciliata per la carica presso il Comune di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano in base al Decreto Sindacale del 30.06.2015 prot. 11100 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della posizione organizzativa “Area Tecnica – Settore OO.PP. Manutenzione e Ambiente”, in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel proseguimento del presente atto, per brevità, sarà denominato “Comune” (Codice Fiscale: 80002770206);

**e**

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, Legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_, che dichiara di agire in nome e per conto della

medesima Ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Affidataria”, come da certificato d’iscrizione dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (Partita I.V.A. n. ....).

**Premesso:**

- che con D.C.C. n. 96 del 30.11.2006 è stato approvato il Regolamento interno del Comune per i lavori, forniture e servizi approvato il quale prevede all’art. 13 comma 2 per i cottimi di lavori di importo superiore ai 20.000,00 la facoltà dei dirigenti/Responsabili di sottoscrivere una scrittura privata autenticata dal Segretario Generale;
- che con D.G.C. n. .... del ..... è stato approvato progetto definitivo – esecutivo, relativo all’intervento di sostituzione delle lastre in eternit ecologico delle coperture dei tetti dei colombari nel cimitero di S. Maddalena di Porto Mantovano, per l’importo di progetto pari euro 36.623,00 oltre all’IVA;
- che con determina n. .... del ..... è stato disposto di affidare i suddetti lavori in economia, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento interno del Comune per i lavori, forniture e servizi, adottato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 96 del 30.11.2006, a ditte di fiducia specializzate nei rispettivi settori;
- che con la determinazione dirigenziale di cui sopra, l’esecuzione della sostituzione delle coperture in eternit ecologico dei colombari del cimitero di S. Maddalena, sono state affidate alla ditta ....., con sede in .....via ....., per l’importo di € ..... a seguito del ribasso offerto del .....% (sull’importo a base d’asta di euro

27.648,00) oltre ad euro 8.975,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 252/98, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a centocinquantamila Euro.

**Tutto ciò premesso e considerato:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Premesse**

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 - Oggetto del contratto**

L'architetto Rosanna Moffa, in nome e per conto Comune di Porto Mantovano, conferisce alla Ditta ....., con sede in ..... via ....., che per mezzo del Legale rappresentante Sig. .... accetta, l'affidamento dei lavori in oggetto, a corpo, per la realizzazione della sostituzione delle coperture in eternit ecologico dei colombari nel cimitero di S. Maddalena di Porto Mantovano, per l'importo al netto del ribasso di € ....., di cui € 8.975,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A., che lo stesso accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirli a regola d'arte, dichiarando di assumere tale affidamento con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, non potranno costituire causa di rescissione del contratto, da parte della ditta appaltatrice, purché siano comprese nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

I prezzi unitari, di cui al progetto esecutivo, sono tutti a corpo ed assolutamente invariabili.

Non si procede alla revisione prezzi ad eccezione dei casi di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 comma 4 e successivi.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà con accordi presi direttamente con la D.L. facendo riferimento ai costi e alle modalità operative previste per la categoria di lavori in narrativa ed al prezziario della Camera di Commercio di Mantova.

I materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità e approvati dalla D.L., così come le loro modalità applicative.

La Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di portare ogni materiale di risulta alle discariche controllate, da scegliere in funzione della natura del materiale da smaltire.

Ogni inosservanza di quanto sopra, così come ogni eventuale inquinamento (atmosferico, acustico, ecc.) prodotto nel corso dei lavori, sarà da addebitarsi esclusivamente alla ditta appaltatrice che, comunque, non potrà reclamare alcun maggior compenso, oltre a quelli previsti dal presente documento, per eventuali maggiori oneri resisi necessari dall'adozione di particolari precauzioni antinquinamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, la cui inosservanza darà facoltà all'Amministrazione di risolvere l'appalto o di procedere all'esecuzione d'ufficio prescindendo, in tal caso, da ogni relativa formalità prescritta dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo

dei lavori dello Stato (DPR n° 207/2010 e s.m.i.).

E' comunque fatto salvo il diritto, per l'Amministrazione, di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

### **ART. 3 – Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico della Ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa:

- ogni adempimento amministrativo concernente lo smaltimento a norma dei rifiuti di cui trattasi;
- il trasporto e lo scarico dei materiali necessari;
- ogni eventuale D.P.I., sia monouso che pluriuso, compreso lo smaltimento a norma dei primi e la bonifica dei secondi;
- l'adozione di ogni attrezzatura o dispositivo necessario per la protezione dell'ambiente circostante;
- gli eventuali ponteggi o trabattelli, che dovranno essere a norma;
- la manodopera, i materiali, l'acqua, e la corrente elettrica necessari all'esecuzione dell'intervento;
- le guardiane;
- le opere per la delimitazione del cantiere, comprese le tabelle e la segnaletica previsti dalle vigenti norme;
- la manutenzione fino al saldo dei lavori;
- lo sgombero dei materiali di risulta, che dovranno essere sempre portati alle pubbliche discariche, e la pulizia accurata dell'area cantiere al termine dei lavori;
- ogni documentazione tecnica, sulla metodologia d'intervento e sui materiali da impiegare, richiesta dalla D.L.;
- gli oneri di collaudo a mezzo di tecnico abilitato, delle linee vita installate

sui parapetti;

- ogni spesa e/o pratica amministrativa concernente la concessione di permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

#### **ART. 4 – Documenti parte integrante del contratto**

La presente scrittura privata è stipulata sotto la piena ed assoluta osservanza delle prescrizioni operative riportate nel progetto definitivo – esecutivo comprensivo del P.S.C. che la Ditta Affidataria dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **ART. 5 - Danni**

Sono a carico della ditta affidataria tutte le misure, comprese le opere provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Pertanto l'Affidataria è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso il Comune quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Comune ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Affidataria dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà agli adempimenti previsti dall'art. 166 del DPR 207/2010.

#### **ART. 6 - Verifiche e controlli**

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

I controlli e le verifiche eseguite del Comune nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Affidataria per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Affidataria stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Affidataria, né alcuna preclusione in capo al Comune.

#### **ART. 7 Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è presentata in originale all'amministrazione committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'amministrazione committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione committente

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Detta cauzione potrà, inoltre, restare vincolata in tutto o in parte, a garanzia dei diritti dei creditori per i motivi di cui all'art. 218 del Regolamento, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia sufficiente allo scopo.

L'Amministrazione Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte dell'amministrazione committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 8 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)**

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dall'amministrazione committente a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, l'amministrazione committente provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'amministrazione committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessari l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, l'amministrazione committente:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle

imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

#### **ART. 9 Tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire mediante

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, per l'intero importo dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della

citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b), o ai commi 3 e 4, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente inserite nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'intervento, in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 10 - Pagamento dei lavori**

Il corrispettivo dell'appalto sarà corrisposto in una unica rata su fattura, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori e la consegna delle certificazioni di conformità.

#### **ART. 11 – Durata dei lavori**

La durata dei lavori è prevista in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data indicata nel verbale di consegna.

In caso di ritardo nell'ultimazione dell'intervento si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

### **ART. 12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento**

Si da atto che la Ditta Affidataria ha preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'ufficio tecnico del Comune di Porto Mantovano ed ha predisposto il proprio Piano Operativo della Sicurezza per quanto attiene alle sue scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

### **Art. 13 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso**

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dagli artt. 135, 136, 137, 138 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

### **ART. 14 - Definizione delle controversie**

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del

Comune di Porto Mantovano.

**ART. 15 - Spese di contratto**

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’Affidataria, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comune.

L’Affidataria dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio di attività di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86.

**ART. 16 - Norma di rinvio**

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché nel Codice Civile.

**Il Responsabile del Servizio**

**Architetto Rosanna Moffa**

.....

**L’Appaltatore**

.....

**Visto il Segretario Generale Comunale**

.....